

LA CIRCOLARE

Irpef a tre aliquote, detrazioni e taglio dell'Ace: come va applicato il riordino

Caputo e Germani — a pag. 30

Irpef, taglio di 260 euro sulla detrazione complessiva

Per gli acconti del 2024 e del 2025 non vanno considerate le modifiche introdotte dal Dlgs 216/2023

Delega fiscale

Decurtazione per il 2024 oltre i 50mila euro di reddito non calcolata su singoli oneri

La circolare 2/E illustra le novità del decreto che riduce da 4 a 3 le aliquote

Alessandra Caputo

Decurtazione di 260 euro da applicare sull'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024 e non sui singoli oneri. È quanto si desume dalla circolare 2/E/2024 di commento al Dlgs 216/2023 che contiene l'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef previsto dalla legge delega per la riforma fiscale.

Le novità previste dal decreto si applicano solo per il 2024 e tra queste vi è il taglio alle detrazioni per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 50mila euro determinato, per espressa previsione normativa, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La riduzione di 260 euro si applica solo qualora il contribuente abbia oneri appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

- gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella

misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie (quindi, ad esempio, interessi passivi su mutui, spese universitarie, spese funebri, eccetera);

- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione nella misura del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30mila euro annui;

- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del Dl 34/2020. Si tratta delle polizze stipulate nel caso interventi super sismabonus con cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi per le quali spetta una detrazione del 90 per cento.

Nella circolare 2/E/2024, l'Agenzia precisa che la riduzione di 260 euro si applica sull'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ex articolo 15, comma 3-bis, del Tuir, il quale prevede il limite all'utilizzo della detrazione per i contribuenti con redditi più elevati. In particolare, la norma dispone che la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120mila euro mentre spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro. Per i redditi superiori a 240mila euro, la detrazione non spetta.

La circolare chiarisce che, quindi, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120mila euro, la decurta-

zione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto dell'articolo 15, comma 3-bis, del Tuir. Dunque, non si guarda al singolo onere ma alla detrazione complessiva.

La circolare commenta anche le altre due novità previste dal Dlgs 216/2023, vale a dire la riduzione da quattro a tre aliquote per la determinazione del reddito relativa all'anno 2024 e l'innalzamento della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente fino a 15mila euro. Per effetto di quest'ultima previsione, la no tax area è innalzata a 8.500 euro (come accade per i redditi di pensione).

L'innalzamento, tuttavia, non incide sul trattamento integrativo che, per i redditi fino a 15mila euro continua a spettare a coloro per i quali l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente è di importo superiore alla detrazione spettante in base all'articolo 13, comma 1, del Tuir diminuita, però, dell'importo di 75 euro (che rappresenta l'aumento della detrazione) rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

La circolare non fa menzione degli acconti per i quali, tuttavia, è sufficiente il disposto normativo: per la determinazione sia di quelli 2024 che di quelli 2025 non si tiene conto delle novità del decreto attuativo ma si utilizzano le regole ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

